

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

N.° 3/11 RG - CGN

Decisione n. **3/2011 del 12.05.2011**

Depositata in data **31 maggio 2011**

Il giorno dodici del mese di maggio dell'anno 2011, in Roma - via Flaminia n.830, presso la sede della Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.)

LA COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

composta da:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Avv. Sergio ROSA | - Presidente Relatore |
| 2. Avv. Michele DILEMBO | - Componente |
| 3. Avv. Marco BALIVA | - Componente |
| 4. Avv. Antonio Di SALVO | - Componente |
| 5. Avv. Gianpiero ORSINO | - Componente |

Con l'intervento della Procura Federale nelle persone dell'avv. Enzo Ioffredi e dell'avv. Alessandra Battisti, e con l'assistenza della dr. Carla NAPPI nella sua qualità di Segretario, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento avverso l'atleta **Massimo Zara**, nato a Sassari il 13 luglio 1959, tesserato Fidal n.° NU0382 quale dirigente e n.° UA014443 quale atleta, nonché dal **Circolo Sportivo Dilettantistico Atletica Amatori Nuoro** (codice NU147), in persona del Presidente signor Massimo Zara,.

Svolgimento del giudizio

1. Il Procuratore Federale, con propria comunicazione 23 marzo 2011, ha deferito a questa CGN il tesserato atleta Massimo Zara ed il CSD Atletica Amatori Nuoro di appartenenza per avere il primo violato gli articoli 1 Statuto Federale e 1, commi 2 e 3, ed art. 2, commi 1-2-3-4 del Regolamento di giustizia per aver *"tenuto un comportamento contrario ad ogni principio di buona educazione e con il proprio comportamento aver leso l'immagine dell'atletica leggera, della FIDAL in particolare, nonché la dignità e l'onorabilità dei rappresentanti della FIDAL presenti e del Gruppo Giudici di Gara, e di aver di fatto reso impossibile il normale svolgimento della manifestazione BORORE CORRE 4^a edizione del 25 settembre 2010"*, contestando

altresi all'ASD la responsabilità oggettiva di cui all'art. 1 comma 3 lett. B) del Regolamento di Giustizia

2. Il deferimento traeva origine dalla segnalazione 26 settembre 2010 del Giudice di Gara Maria Mannone, presente alla manifestazione unitamente ad altri Giudici , inoltrato per competenza dal Presidente del C.R. Sardegna al Procuratore Federale.
3. Si costituiva nei termini difesa dei deferiti con memoria 2 maggio 2011, chiedendo l'ammissione di prove testimoniali e depositando i documenti colà allegati.
4. Venivano escussi con ampio esame, i due testi ammessi ed al termine dell'escussione, la CGN invitava le parti a concludere. La Procura Federale, richiamato l'atto di deferimento, chiedeva che al deferito venisse inflitta una squalifica di giorni 60 e, in subordine, l'escussione quali testi dei Giudici presenti alla gara. Difesa dei deferiti concludeva chiedendo, in via preliminare, l'annullamento del deferimento in quanto adottato fuori dai limiti temporali di cui all'art. 18, comma 3 del Regolamento di Giustizia. Nel merito, chiedeva l'assoluzione dei deferiti per non aver commesso il fatto.
5. Al termine delle difese, la CGN si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale dava lettura del dispositivo come in calce riportato alle parti presenti.

Fatto e diritto

I fatti sui quali la Commissione è stata chiamata a deliberare sono chiari e semplici, emergendo in modo sostanzialmente identico sia dalla segnalazione 26 settembre 2010 del Giudice Maria Mannone, che ha dato origine al deferimento, sia dalle risultanze dell'istruttoria espletata in giudizio.

Sia nella segnalazione che dall'istruttoria non si sono riscontrati comportamenti o fatti riferibili ed ascrivibili al deferito Zara che possano costituire ragionevole presupposto per una sanzione disciplinare.

Primieramente, occorre esaminare, però, l'eccezione sollevata dalla difesa dei deferiti in ordine al presunto superamento dei termini di regolamento per la ricevibilità del deferimento.

Nel caso di specie, l'invocato articolo 18 comma 3 del Regolamento di Giustizia non può trovare applicazione, né costituire elemento di annullabilità o, peggio, di annullamento del deferimento stesso.

Infatti, a mente del disposto dell'art. 16n.° 1, *"i termini perentori sono espressamente qualificati tali nel presente Regolamento"*.

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

La disposizione, nella sua nuda chiarezza, non lascio adito a dubbi di sorta: il termine previsto dall'art. 18 comma 3 non risulta essere stato qualificato come *perentorio* e, pertanto, deve essere considerato come termine semplicemente ordinatorio.

Ne consegue che l'eccezione preliminare della difesa dei deferiti deve essere dichiarata inammissibile e rigettata.

Nel merito, risultano confermati, all'esito dell'istruttoria, i fatti e comportamenti riportati nella segnalazione del giudice Mannone il cui esame, però, porta a conclusioni ben diverse da quelle formulate dalla Procura.

Emerge con chiarezza che non sussistono comportamenti imputabili allo Zara che possano configurarsi come atti o comportamenti in violazione di norme disciplinari o comportamentali od in violazione dei principi della buona educazione.

I testimoni escussi (il cui esame è risultato particolarmente approfondito) hanno categoricamente escluso che lo Zara abbia avuto reazioni inconsulte o, comunque, lesive dei principi della buona educazione o dell'immagine della Fidal o dei giudici di gara nella circostanza riferita, né che lo stesso abbia incitato gli altri gareggianti a comportamenti irrispettosi.

Afferma la teste Loddo :

"Dopo aver ritirato il pettorale ed averlo indossato, ho notato la presenza del signor Zara anche lui con il pettorale. Avvicinatami al luogo di partenza, ho visto che lo Zara si levava il pettorale ed udito lo stesso reclamare con i giudici perché agli stessi era pervenuta una telefonata da Cagliari con l'ordine di non far gareggiare lo Zara".

La medesima, a precisa domanda della Procura Federale in ordine al comportamento tenuto nella circostanza dallo Zara, così ha depresso :

"Il signor Zara abbassò la testa, si tolse il pettorale senza eccedere in comportamenti scorretti "

Alla ulteriore domanda della Procura di precisare se lo Zara si fosse rifiutato di abbandonare il campo di gara, così ha depresso :

"non mi risulta perché lo Zara, che era in pista nel momento in cui venne chiamato, si presentò al tavolo della giuria e, pur discutendo e contestando il divieto, si tolse il pettorale e lo riconsegnò".

Aggiunge ancora la teste, a domanda della difesa :

"la mia decisione di togliere il pettorale è stata autonoma e non sollecitata da nessuno".

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

Anche l'altro teste Oppo ha di fatto confermato i fatti riferiti dalla Loddo.

“Ho ritirato la busta con il pettorale ed ho notato che lo Zara, invece, si stava iscrivendo in quel momento e al medesimo veniva consegnato il pettorale. Eravamo pronti a partire, ma la gara non aveva inizio perché i giudici presenti sul posto chiesero allo Zara di restituire il pettorale a seguito di una telefonata intercorsa con la sede del Comitato Regionale Sardo. I giudici riferirono di aver ricevuto tale disposizione da Cagliari. A questo punto lo Zara, sostenendo che il periodo di sospensione era decorso, ha chiesto di poter partecipare sub judice, ma i giudici negarono nuovamente la possibilità, sostenendo che, in caso di insistenza avrebbero dovuto chiamare la forza pubblica”.

La diatriba riferita dal teste (durata o termine della sospensione) si riferisce a fatti già giudicati da questa CGN in sede di appello avverso la sentenza del GUR Sardegna e della sospensione illegittimamente inflitta dal C.R. Sardegna all'odierno deferito (decisione 7/2010 del 15.12.2010).

Al di là comunque dell'illegittimità della sospensione come meglio illustrata nella richiamata decisione, deve ribadirsi che i termini di durata delle sospensioni (adottabili solamente dall'Organo Giudicante su istanza motivata della Procura Federale) non possono mai superare i 60 giorni, né possono essere prorogati: la norma è contenuta con chiarezza all'art. 9 commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia.

Se corretta appare la tardiva decisione dei giudici di non ammettere una partecipazione sub judice del concorrente, non altrettanto può dirsi, alla luce di quanto detto sui termini di durata della sospensione, la decisione prima di consegnare e poi di ritirare il pettorale all'atleta già ammesso.

Infatti, se vero fosse (ma non se ne è avuto riscontro probatorio alcuno) che allo Zara sarebbe stato consegnato un pettorale *“con la riserva di accettare la partecipazione dietro consulto con gli organi regionali sulla regolarità di posizione del tesserato”*, i giudici avrebbero commesso l'errore di ammettere alla gara lo Zara proprio sub judice.

Inoltre, premesso che non è ammissibile l'ignoranza delle norme di Regolamento da parte dei giudici, un semplice calcolo e la lettura del Regolamento di Giustizia avrebbero potuto chiarire la legittimità della partecipazione alla gara da parte dello Zara (l'eventuale ed inesistente termine dei sessanta giorni era scaduto infatti di pochi giorni).

Né il divieto di accettare in gara lo Zara venne giustificato nel corso della riferita telefonata con gli organi regionali (non essendocene traccia alcuna) dalla presenza di ulteriore e diversa sanzione a suo carico: ne consegue il rilievo di una scarsa autonomia

decisionale ascrivibile sicuramente ai giudici di gara, che hanno perso anche il controllo della situazione.

Per altro, il referto dal quale ha tratto origine la presente procedura non ha trovato conferme in istruttoria soprattutto su punti qualificanti, quale il presunto rifiuto ad abbandonare il campo di gara oppure l'altrettanto presunto rifiuto a riconsegnare il pettorale, stante l'assenza di qualsivoglia testimonianza a supporto .

Né vi è stato riscontro alcuno in ordine alla circostanza (riferita dal giudice Mannone) in ordine alla iniziale presunta riserva di accettazione della partecipazione dello Zara *"per non intralciare le operazioni di conferma e di ulteriori iscrizioni"*, dato che nessun elemento istruttorio è stato prodotto a supporto ed in contrasto con quanto invece provato dalla difesa dei deferiti.

Continua il teste Oppo :

"Toltosi lo Zara il pettorale, anch'io personalmente ho ritenuto di seguire l'esempio solidarizzando con lo Zara e non partecipando alla gara. Come me, molti atleti hanno restituito il pettorale... Debbo precisare anche che alcuni degli atleti hanno protestato vivacemente nonostante l'espresso invito dello Zara alla calma non fosse altro che per rispetto del ragazzo al quale era dedicato il memorial".

In ordine alla ormai famosa sospensione, il teste ha precisato quanto segue:

"Ero a conoscenza della sospensione dello Zara in quanto il provvedimento era stato pubblicato sul sito del Comitato Regionale Sardo; non conoscevo la durata ed i termini della sospensione, ma ricordo che lo Zara mostrava ai giudici un regolamento o qualcosa di simile per dimostrare che il periodo di sospensione era decorso... i giudici riferirono di aver avuto ordini dal signor Lai Sergio Presidente del C:R. Sardo di non far partecipare lo Zara alla gara. Confermo di non aver avuto pressioni e di essermi tolto spontaneamente il pettorale".

L'istruttoria compiuta, quindi, a parere di questa Commissione ha escluso (in assenza di qualsiasi contraria prova, il cui onere incombeva sulla Procura) che lo Zara abbia tenuto un comportamento *"contrario ai principi della buona educazione"*.

In ordine all'altro capo del deferimento (quello di aver leso l'immagine della FIDAL, la dignità e l'onorabilità dei suoi rappresentanti e del Gruppo Giudici di Gara), non si rinvennero elementi di responsabilità o comportamenti attuati dallo Zara tali da far supporre un'istigazione verso gli altri partecipanti a ribellarsi alle decisioni dei giudici,

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

anzi, è stato accertato l'esatto contrario (vedasi l'invito rivolto dallo Zara alla calma e l'assenza di qualsiasi pressione perché gli altri si togliessero il pettorale).

Per altro, nella stessa informativa a firma Mannone non si rinvencono specifici addebiti allo Zara di comportamenti contrari alle regole della buona educazione od in violazione di norme disciplinari.

Infatti, gli insulti ed i gesti di spregio attuati nel riconsegnare in forma plateale i pettorali vengono attribuiti "agli atleti presenti" che non si limitavano, a detta della denunciante, ad insultare gli organi federali presenti, ma non vengono attribuiti neppure di striscio allo Zara.

Né in sede dibattimentale è stata provata circostanza probante, anzi.

Di conseguenza, il comportamento dello Zara non risulta essere stato la causa vera dell'impossibilità di regolare funzionamento della gara e, quindi, anche tale incolpazione viene a cadere.

oOo

Sia consentita un'osservazione di fondo, che si traduce in una raccomandazione.

La presente vicenda è in diretto collegamento con l'ormai arcinota sospensione irrogata, come detto, illegittimamente in danno dello Zara.

Costui, che ormai risulta essere in aperto ed insanabile contrasto con la Presidenza del Comitato Regionale Sardegna, forte del Regolamento e pochi giorni dopo lo spirare del termine di durata massima previsto, si è presentato alla gara nota *con in tasca il regolamento di giustizia*.

Se da un lato, si può supporre che lo Zara così abbia fatto per premunirsi contro eventuali negazioni all'iscrizione, esercitando per altro un suo innegabile ed incomprimibile diritto, da altro lato è criticabile l'atteggiamento di continua sfida che si è tradotto anche in articoli e commenti pubblicati sui vari siti (sia quello del CR che dell'ASD di appartenenza dello Zara) e che non ha certo contribuito a rasserenare gli animi.

L'esercizio di un diritto, in sé come detto incomprimibile, non deve però essere accompagnato da atteggiamenti di "sfida a suon di carte bollate", perché tale comportamento non appare in linea con il dovere di probità che deve presiedere all'attività sportiva: se nel caso di specie non è consentito fare il processo alle intenzioni, tuttavia l'attenta valutazione dei fatti e dei comportamenti deve portare anche ad una

raccomandazione nei confronti dei deferiti : *ne bis in idem* perché sbagliare è umano, ma perseverare ...

oOo

Tutto ciò premesso e ritenuto,

LA COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

Udite le parti in dibattimento ed esperite le prove chieste ed ammesse,

Assolve

CSD Atletica Amatori Nuoro ed il signor Massimo Zara da tutte le incolpazioni loro ascritte perché il fatto non sussiste;

Dispone

Che la presente Decisione venga comunicata alle Parti interessate e che venga pubblicata nelle forme di rito.

Così deciso in Roma, il giorno 12 maggio 2011.

Il Presidente Relatore

(avv. Sergio Rosa)

